

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA  
Provincia di Piacenza

Repertorio n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO – VIA T.A. EDISON s.n.c. AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS.  
38/2021 (Lotto 1. – CAMPI DA CALCIO E RELATIVI SPAZI ACCESSORI)

Codice CUP:

Codice CIG:

L'anno.....addì.....del mese di.....alle ore..... in .....  
....., con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le  
sottoscritte parti:

- Il Comune di Monticelli d'Ongina avente sede legale in Monticelli d'Ongina, Via Cavalieri di  
Vittorio Veneto, 2 (C.F. 00182220335), rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di  
responsabile dei Servizi Tecnici al Territorio, che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs  
267/2000 e s.m.i. ed in forza del provvedimento sindacale nr 12 del 25.11.2022, che nel contesto  
dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Amministrazione" o "Stazione  
Appaltante";

dall'altra parte:

a) \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, che  
agisce quale "Concessionario" o "Aggiudicatario" o "Gestore"

**PREMESSO CHE**

- a) con deliberazione della Consiglio Comunale di Monticelli d'Ongina n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
esecutiva, è stato fornito un provvedimento di indirizzo funzionale all'avvio della procedura di  
affidamento in concessione della riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo comunale sito nel  
capoluogo – Via T.A. Edison s.n.c.;
- b) con determinazione del settore tecnico nr. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata avviata la  
procedura ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021 per la riqualificazione e successiva gestione dell'impianto sportivo  
comunale;

- c) con deliberazione di Giunta Comunale nr. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato dichiarato l'interesse pubblico in relazione alla proposta progettuale presentata dal Concessionario valutando altresì la Relazione Tecnica ed Economico-Finanziaria come rispondente alle esigenze reali dell'impianto;
- d) nell'ambito della proposta presentata il Concessionario si è impegnato a realizzare opere di manutenzione straordinaria / rifunzionalizzazione per un valore di € \_\_\_\_\_ oltre i.v.a. \_\_\_\_\_;
- b) con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnici al Patrimonio del Comune di Monticelli d'Ongina n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, è stata proposta l'aggiudicazione al sunnominato Concessionario;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla successiva determinazione assunta dal responsabile dei Servizi Tecnici al Patrimonio n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la conseguente conferma dell'aggiudicazione;
- d) che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo P.E.C. in data ..... prot. n. ...., ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;
- e) alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato ed è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione effettuata, così come previsto all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

*ovvero*

*e) Che il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs 36/2023 non si applica verificandosi la fattispecie di cui al suddetto comma 3 lettera \_\_\_\_\_*

*[eventuale solo per casi di consorzi, esclusi quelli ordinari]*

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue

### **ART. 1. - FINALITA' DELLA CONCESSIONE E PRINCIPI**

1. L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e comporta, per l'affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate al funzionamento ed alla gestione ottimale dell'impianto concesso e delle aree connesse, delle attività accessorie in linea con le finalità dell'amministrazione, anche con riferimento alle esigenze di terzi e in conformità con il progetto tecnico ed economico – finanziario presentato;
2. L'amministrazione riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma come strumento per la realizzazione del diritto alla salute, al benessere psico-fisico, alla formazione dell'individuo fin dalla giovane età, alla socializzazione ed aggregazione delle persone;
3. L'amministrazione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso la diffusione della pratica sportiva e garantisce a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti idonei;
4. L'amministrazione favorisce le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione volta a prevenire forme di discriminazione nell'organizzazione e gestione della pratica sportiva;
5. L'amministrazione promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche, anche incentivando il rapporto con le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio;
6. L'amministrazione persegue il contenimento del consumo del suolo favorendo il recupero/ammodernamento delle strutture esistenti;

7. Il gestore dell'impianto condivide i principi enunciati ed ispira il proprio operato ai seguenti principi fondamentali:
- Uguaglianza e imparzialità di trattamento a tutti i cittadini che fruiscono dei servizi;
  - Continuità e regolarità dei servizi erogati fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore;
  - Efficienza ed efficacia dei servizi resi;
  - Sicurezza ed idoneità delle condizioni igienico - sanitarie
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_.

## **ART. 2. - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Oggetto dell'affidamento è la concessione della riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo comunale sito nel capoluogo – via T.A. Edison s.n.c. ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021 (lotto 1. – campi da calcio e relativi spazi accessori che sono meglio evidenziati con campitura colore verde nell'allegata planimetria). Con campitura colore azzurra sono individuate le aree comuni che sono condivise con il gestore del palazzetto dello sport (esistente nello stesso impianto) e gestito da un soggetto diverso; resta inteso che l'individuazione grafica è indicativa e che, ove per ragione di sicurezza dovessero rendersi necessarie vie di esodo / aree di raccolta differenti in termini di ubicazione, queste prevalgono sull'individuazione grafica. Analogamente l'esigenza di utilizzo / accesso alla struttura da parte di mezzi di soccorso (eliambulanza/ambulanza/mezzi dei vigili del fuoco) o per esigenze di protezione civile prevale sul diritto di utilizzo da parte del gestore.
2. Nello specifico i beni concessi comprendono:
- Nr. 2 campi da calcio regolamentari (100.00\*60.00 ml.) di cui uno dotato di illuminazione, omologati per la pratica sportiva del calcio;
  - Nr. 1 tribuna per il pubblico afferente al campo da calcio principale;
  - Nr. 1 fabbricato di servizio (34.00\*6.20 ml.) composto da: locale bar/magazzino, bagni e anti bagni per il pubblico, bagni/docce e spogliatoi per due squadre, bagno/doccia e spogliatoio per l'arbitro, ripostiglio e lavanderia;
  - Spazi verdi di pertinenza ad uso esclusivo;
  - Area comune di accesso agli impianti.
3. Il Concessionario, in particolare, si impegna a:
- Eseguire quanto indicato nell'offerta tecnica presentata nella procedura di gara che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
  - Garantire la custodia e la sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e degli arredi e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
  - Segnalare immediatamente all'amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività;
  - Volturare a proprio nome le utenze e sostenere tutte le spese dei relativi consumi (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, telefonia ecc.) necessari al funzionamento della struttura;
  - Assicurare i prescritti adempimenti per il pagamento della TARI (tassa rifiuti) dovuta sull'impianto;
  - Effettuare la pulizia dell'intero complesso e delle relative pertinenze date in concessione, compreso il materiale di consumo occorrente per tali operazioni;
  - Effettuare la manutenzione ordinaria e gli interventi di riqualificazione eventualmente previsti in termini migliorativi in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
  - Organizzare l'attività sportiva e garantire la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa ritenendo comprese le spese derivanti dall'esercizio di tale attività.

### **ART. 3. – DURATA DELLA CONCESSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO.**

1. La presente concessione è stipulata per la durata di anni \_\_\_\_ (\_\_\_\_) a far data dalla sottoscrizione del presente contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, a far data dalla firma del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza della concessione.
2. E' escluso il tacito rinnovo, il rinnovo è ammesso esclusivamente entro i limiti di cui all'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;
3. Il Comune può dichiarare risolta la concessione se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - Il concessionario viene a trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
  - Mancata produzione delle polizze assicurative;
  - Mancata produzione delle garanzie definitive;
  - Mancato pagamento anche di una sola rata del canone se dovuto;
  - Violazione del divieto di sub concessione;
  - Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo;
  - Mancata prestazione dei servizi e delle attività che il concessionario si è impegnato ad organizzare nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
  - Mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;
  - Mancata esecuzione degli interventi di riqualificazione eventualmente previsti in termini migliorativi in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
  - Mancata ottemperanza degli obblighi contenuti nel capitolato
4. Il comune può recedere dal contratto qualora intervengano necessità di pubblico interesse o comunque necessità prevalenti dall'Amministrazione comunale; in tale caso spettano al concessionario:
  - Il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, come quantificati in dal concessionario in sede di presentazione del piano economico finanziario, al netto degli ammortamenti;
  - I costi sostenuti o da sostenere in conseguenza al recesso;
  - Un indennizzo pari al 3 per cento degli utili previsti dal piano economico – finanziario.
5. La concessione è affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale, integrante il progetto, nonché della proposta tecnica delle opere di manutenzione, del piano di utilizzo dell'impianto e del piano economico - finanziario che l'operatore economico ha presentato in sede di gara e che qui si intendono integralmente riportati.

### **ART. 4. – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA**

1. Il concessionario entro il 31 marzo di ogni anno trasmette, al Servizio cultura, turismo, scuola, sport e tempo libero i seguenti documenti:
  - Il programma di utilizzo dell'impianto per la stagione sportiva dell'anno successivo che sarà redatto tenendo conto delle attività proposte in sede partecipazione alla procedura di affidamento. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che alla data del 31 marzo siano in corso di definizione o in attesa di convalida da parte delle Federazioni sportive o di calendari sovra territoriali. Per tali attività il Concessionario trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.
  - Una relazione sulle attività svolte nonché sulle modalità e sui risultati della gestione dell'impianto per la stagione sportiva dell'anno precedente, contenente il numero dei corsi realizzati, il numero

dei partecipanti per corso, le classi di età dei partecipanti, la provenienza degli iscritti, la tipologia di attività svolta, le tariffe applicate, il resoconto economico dell'attività.

#### **ART. 5. – RISERVA UTILIZZO GRATUITO**

1. Il comune di Monticelli d'Ongina si riserva di utilizzare l'impianto – direttamente o indirettamente – per particolari manifestazioni o eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, anche a carattere non sportivo, con un preavviso di almeno 15 giorni, per non oltre 2 giornate all'anno. L'utilizzo non dovrà interferire con le attività calendarizzate dal concessionario e notificate al comune ad inizio stagione. In tal caso il Concessionario si obbliga a prestare tutta l'assistenza necessaria ed in particolare ed in particolare a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto, a presenziare ininterrottamente durante la manifestazione, a garantire l'adeguata protezione dell'impianto e delle attrezzature, nonché la loro adeguata pulizia prima e dopo la manifestazione. Per tale utilizzo nulla sarà dovuto al Concessionario da parte del Comune.

#### **ART. 6. – TARIFFE DI ACCESSO, PUBBLICITA', ALTRI POTERI E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario ha il diritto di trattenere tutte le entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto ivi comprese quelle da sponsorizzazione e pubblicità, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria. In proposito il Concessionario manleva il comune di Monticelli d'Ongina da ogni responsabilità sull'eventuale inosservanza della predetta normativa fiscale e tributaria.
2. I contratti di pubblicità devono avere una durata inferiore a quella della presente concessione e devono contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della concessione stessa. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità; le spese per il collocamento del materiale pubblicitario non possono essere richieste al Comune.
3. La pubblicità all'interno dell'impianto deve essere preventivamente approvata dal Comune per quanto riguarda i contenuti e le dimensioni/quantità.
4. La quantità e la superficie del materiale pubblicitario esposto non deve pregiudicare la stabilità dei supporti sui quali viene apposta; in tal senso il Concessionario si assume la responsabilità di eventuali danni causati alle strutture e/o a terzi.
5. Le tariffe applicate rispettano i massimali presentati dal Concessionario in sede di gara, nell'offerta tecnica. Ogni variazione deve essere preventivamente sottoposta e approvata dal Comune.

#### **ART. 7. – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. E' vietata la sub concessione anche parziale del contratto di concessione; IL Concessionario è tenuto a:
  - Osservare e far osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai protocolli del CONI e della Federazioni di riferimento;
  - Nominare un referente responsabile della concessione in uso;
  - Dotare l'impianto di materiale di pronto soccorso a norma di legge e di defibrillatore semiautomatico da esterno (DAE), unitamente al controllo, revisione e collaudo;
  - Garantire l'immediata chiamata dei servizi di pronto soccorso e di assistenza medica nei casi di urgenza (o la presenza della pubblica assistenza in caso di manifestazioni di particolare importanza), nonché una continua attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi e agli estranei;
  - Rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla pubblica sicurezza, dotando l'impianto dei necessari estintori antincendio unitamente al loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa antincendio);
  - Esporre il tariffario d'uso dell'impianto in modo visibile all'utenza;

- Ove ne ricorrano i presupposti, il Concessionario In qualità di titolare dell'attività, dovrà richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi. In ogni caso in fase di gestione dell'attività deve rispettare le pertinenti regole tecniche e normative di sicurezza;
- Nominare un responsabile della sicurezza e farsi carico degli adempimenti che riguardino il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni apponendo idonea segnaletica;
- Tenere un registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo;
- Limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla sicurezza antincendio, alla vigilanza igienico – sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- Escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

#### **ART. 8. – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Il Concessionario assume su di se tutti gli oneri relativi al personale che si rendesse necessario per la gestione della struttura o di parte di essa. E' direttamente ed unicamente responsabile nei confronti di questo per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali nonché delle somme eventualmente dovute a titolo di oneri previdenziali e/o assicurativi. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale ad esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività della concessione.
2. Il Concessionario si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Ente.

#### **ART. 9. – MANUTENZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Sono a carico del concessionario le opere di manutenzione ordinaria delle strutture degli impianti nonché degli arredi e delle dotazioni secondo le indicazioni di cui all'art. 4 del Capitolato nonché le opere di rinnovamento/manutenzione straordinaria proposte dal Concessionario attraverso la propria offerta tecnica.
2. Il Comune eseguirà verifiche periodiche per accertare lo stato di manutenzione, con facoltà di esecuzione d'ufficio e a spese del Concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori necessari per garantire lo stato di conservazione dell'impianto.
3. La mancata ottemperanza da parte del Concessionario agli obblighi manutentivi, formalizzata da parte dell'Amministrazione e reiterata per due volte, comporta la facoltà di risoluzione del contratto da Concedente.

#### **ART. 10. – RELAZIONE ANNUALE E STRUMENTI DI CONTROLLO**

In aggiunta a quanto già espressamente indicato all'art. 4 il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato. Il Concessionario è obbligato a fornire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un eventuale specifica richiesta scritta i chiarimenti e i documenti che il Comune riterrà necessari.

L'amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto in qualunque momento senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare, tra le altre cose:

- Esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;
- La regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di perfetta funzionalità;
- La modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati.

A seguito delle ispezioni effettuate qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente concessione necessari a garantire la sicurezza. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

A tal fine, al Comune ed ai suoi incaricati deve essere garantito in ogni momento il libero accesso alla struttura, nonché copia delle chiavi di accesso all'impianto.

#### **ART. 11. – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'**

Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto anche in caso di subappalto, è responsabile quindi di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. In particolare, è responsabile:

- Dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione;
- Dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione dei Servizi e la manutenzione;
- Dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.
- Di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del servizio e delle attività connesse

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione del contratto per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo e dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Il Concessionario si impegna a fornire preliminarmente alla stipula del contratto le coperture assicurative descritte all'art. 9 del Capitolato.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva (conforme ai modelli approvati con D.M. 19.01.2018, n. 31) mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

#### **ART. 12. – RESTITUZIONE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE MIGLIORIE APPORTATE**

Il Concessionario, alla scadenza della concessione, deve riconsegnare l'impianto libero da attrezzature e cose di proprietà. La riconsegna è documentata dalla redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti. Gli eventuali danni all'impianto o alle attrezzature riscontrati in sede di riconsegna saranno stimati e addebitati al Concessionario con detrazione dalla cauzione.

In caso di revoca, decadenza o risoluzione della concessione, il Concessionario deve rilasciare l'impianto a semplice richiesta del Comune di Monticelli d'Ongina, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.

Alla scadenza della concessione, le migliorie apportate, ivi compresi i beni stabilmente incorporati nell'impianto e nello spazio affidato, saranno acquisite al patrimonio comunale senza che sia dovuto al Concessionario indennizzo o rimborso alcuno. Resta salva la facoltà del Comune di Monticelli d'Ongina di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la riduzione in pristino a spese del Concessionario.

#### **ART. 13. – PENALITA'**

Il concessionario riconosce che la violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, diversi da quelli rientranti nella previsione di decadenza, è sanzionata in misura variabile da € 100.00 a € 1'000.00 in ragione della gravità dell'inadempienza.

La violazione deve essere accertata in forma scritta dal Comune di Monticelli d'Ongina e notificata a mezzo PEC al Concessionario con invito a presentare osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento.

#### **ART. 14. – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al contratto sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il contratto rientra nella sfera tributaria dell'IVA e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 131/1986

#### **ART. 15. - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dalla presente concessione che non rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo sono devolute al Foro di Piacenza .

#### **ART. 16. – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero \_\_\_\_\_ , acquisita dalla prefettura di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ , numero \_\_\_\_\_ , ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

*(se soggetto presente nelle white list)*

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che la Società “ \_\_\_\_\_ ” è iscritta (dal giorno \_ al giorno \_), nell’elenco – c.d. white list – della Prefettura di / del Commissariato per il Governo per la provincia di Mantova dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

*(se acquisita la comunicazione antimafia)*

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che è stata acquisita la comunicazione antimafia prot. n. \_ di data \_, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l’insussistenza, nei confronti della Società \_\_\_\_, nonché dei soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo; \_\_\_\_\_
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Art. 17. – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Il Concessionario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. Il Concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### **ART. 18. – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
  - a) Il Capitolato Speciale d’appalto;
  - b) Gli elaborati grafici progettuali, le relazioni ed il piano economico finanziario presentati dal Concessionario ed approvati dall’Amministrazione Comunale;
  - g) Le polizze di garanzia;

#### **ART. 19. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il “Comune”, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, nr. 101, informa l’“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ART. 20. – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monticelli d’Ongina (approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23.01.2014), l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

#### **ART. 21. – PATTO DI LEGALITÀ**

L’impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme pattizie di cui al “protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” sottoscritto dal Comune di Monticelli d’Ongina con la Prefettura – UTG di Piacenza, norme che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **ART. 22. – PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

In attuazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione emanate con la Legge n° 190/2012 e delle misure per una migliore certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure adottate con successivo D.L. n° 90/2014 (Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno ed Autorità Nazionale Anticorruzione), il contraente concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si manifestino nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio a termini dell’art. 317 del codice penale.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Concessionario sia disposta misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.

Nei predetti casi l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato a previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa testè menzionata, ne informerà l’Autorità Nazionale Anticorruzione la quale potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante

Il Concessionario